



*Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

QPA VIII - Servizio fitosanitario centrale

Prot. 33329 del 26 LUG, 2006

Servizi fitosanitari regionali
LORO SEDI

ENSE
Via F. Wittgens, 4
20123, Milano

AISS
Piazza Costituzione, 8
40128 Bologna

Oggetto: passaporto delle piante per le sementi ed i tuberi-seme di patata

J.

Si comunica a codesti Servizi che il decreto ministeriale 12 aprile 2006, recante "Modifica degli allegati I, II, III, IV, V, VI e XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n°214, in applicazione di direttive e decisioni comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al riguardo si invia il documento "Linee guida per l'emissione del passaporto delle piante per le sementi ed i tuberi-seme di patata", approvato dal Comitato fitosanitario nazionale nella riunione del 25 e 26 maggio 2006, predisposto al fine dell'applicazione del suddetto decreto ministeriale.

Si segnala, infine, che con detto documento si precisano le procedure necessarie per l'effettuazione dei controlli sulle sementi e sui tuberi-seme di patata, per l'unificazione del passaporto delle piante con il cartellino sementi come previsto dal suddetto decreto 12 aprile 2006.

Laura La Torre
Direttore Generale

BCF/SFR-passaporti sementi

Linee guida per l'emissione del passaporto delle piante per le sementi ed i tuberi-seme di patata

Premessa:

L'emissione del passaporto delle piante ai fini della circolazione in ambito comunitario e nazionale è obbligatoria per le sementi delle seguenti specie:

Specie	Per l'intero territorio dell'Unione europea	Per zone protette	Specie soggette a certificazione ufficiale
Girasole	X		X
Erba medica	X		X
Pomodoro	X		
Fagiolo	X	X (El, E, P)	
Dolico	X	X (El, E, P)	
Cipolla	X		
Porro	X		
Erba cipollina	X		
Scalognò	X		
Patata da seme	X	X (Lu, Sl, Sk, Fi)	X
Barbabietola		X (F, Fi, Irl, P, Uk)	X
Cotone		X (El, E)	X

Il passaporto delle piante riporta le informazioni previste dal D. Lgs. 214/2005. Queste possono essere apposte:

- sul cartellino del produttore/importatore previsto dalla Legge sementiera 1096/71
- sul cartellino ufficiale di certificazione opportunamente integrato (rilasciato in Italia dall'ENSE)

Il n° di passaporto (singolo n° di serie, di settimana o di partita), al momento della commercializzazione, corrisponde nel campo sementiero al lotto di produzione, oppure, per le sementi standard al riferimento del registro di carico-scarico.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE così come modificata da:

- Direttiva 2005/16/CE, relativa all'estensione dell'uso del passaporto delle piante a erba medica, fagiolo, girasole e pomodoro, entrata in vigore il 15/05/2005,
- Direttiva 2005/77/CE, relativa all'estensione dell'uso del passaporto delle piante a sementi standard di fagiolo e pomodoro, entrata in vigore il 1/05/2006.

Direttiva 2005/17/CE, relativa alla possibilità d'integrare il cartellino ufficiale col passaporto delle piante (per le sementi suddette e per i tuberi-seme di patata)

- D. Lgs. 19 agosto 2005, n° 214, e successive modificazioni.

Requisiti della ditta sementiera

Per emettere il passaporto una ditta deve soddisfare i requisiti, di seguito elencati:

- Iscrizione al RUP (come produttrice, confezionatrice e/o importatrice) rilasciata da ciascun Servizio Fitosanitario (SFR) competente per ciascun centro aziendale posseduto dall'Azienda.
- Autorizzazione da parte del SFR ad emettere il passaporto per le specie trattate e per le Zone Protette richieste.
- Denuncia annuale al SFR delle colture da seme soggette a passaporto.
- Tenuta di un registro di carico/scarico in cui annotare le operazioni relative alle sementi soggette alla normativa del passaporto; tale registro può coincidere con il registro di carico-scarico previsto dalla legge sementiera n.1096/71, il cui facsimile è riportato negli allegati I (per i prodotti lavorati) e VIII (per i prodotti provenienti da paesi terzi) del D.P.R. n.1065/73, a condizione che sia integrato con i numeri dei passaporti, anche in quest'ultimo caso il registro deve essere vidimato dal SFR.

Emissione del passaporto

L'emissione del passaporto può riguardare la semente prodotta in Italia, in ambito comunitario o in Paesi terzi. Di seguito vengono considerati i differenti casi:

A) Sementi prodotte in Italia:

La ditta sementiera denuncia i campi di coltivazione delle colture da seme al SFR competente per centro aziendale (unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri e i documenti previsti), nei termini e con le modalità stabiliti dal SFR, che provvederà a trasmettere tempestivamente ai Servizi Fitosanitari coinvolti i dati relativi alle coltivazioni effettuate al di fuori del territorio di propria competenza.

Per facilitare i tempi di denuncia si ritiene opportuno che, per le specie oggetto di certificazione, i termini previsti per la presentazione della domanda di controllo coincidano con quelli previsti dal D.M 04/02/97, n.3:

Specie	Data
Girasole	31 maggio
Erba medica	Secondo sfalcio 5 giugno Terzo sfalcio 31 luglio
Patata da seme	31 maggio
Barbabietola	Vivaio 20 settembre Autunnale 1 marzo Primaverile 1 aprile

Per le specie oggetto di certificazione ufficiale, le informazioni relative al passaporto, al momento del confezionamento definitivo, sono integrate nel cartellino ufficiale di certificazione rilasciato dall'ENSE, secondo modalità analoghe a quelle riportate in allegato 1.

Controlli in campo

Qualora le sementi risultino conformi ai requisiti fitosanitari stabiliti, la ditta può procedere all'apposizione del passaporto, riportando le indicazioni previste sul proprio cartellino, su una apposita etichetta o documento.

Qualora le sementi non risultino conformi ai requisiti fitosanitari, i SFR coinvolti adottano le prescrizioni fitosanitarie ritenute opportune, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Dlgs 214/2005.

B) Sementi prodotte in un altro Stato membro

Le sementi prodotte in altri Stati membri già munite di passaporto apposto sulle singole confezioni possono circolare liberamente.

Un passaporto di sostituzione (RP) deve essere sempre emesso nei seguenti casi:

- quando la fornitura è priva di passaporto sulle singole confezioni;
- quando si procede ad un riconfezionamento.

Sul passaporto di sostituzione deve essere obbligatoriamente riportato il codice del produttore originario e, per i prodotti di Paesi terzi, il Paese d'origine.

Per le specie soggette a certificazione i dati relativi al passaporto di sostituzione (codice produttore originario e sigla "RP") devono essere riportate sull'etichetta ENSE secondo modalità analoghe a quelle riportate in allegato 1.

Si sottolinea che può essere emesso un passaporto di sostituzione valido per le Zone protette (ZP) solo nel caso che il passaporto originario sia di tipo ZP.

C) Sementi importate da Paesi Terzi

Le sementi soggette a passaporto, possono essere trasferite dal punto di entrata alla prima destinazione, accompagnate dal "nulla-osta fitosanitario all'importazione" di cui al D. Lgs. 214/2005 (ex certificato fitosanitario di importazione).

Per ogni successivo trasferimento le sementi sono soggette all'apposizione del passaporto, secondo le modalità sopra indicate.

SEMENTI ORTIVE STANDARD

ETICHETTATURE

CARTELLINO PRODUTTORE

Normativa CE

Nome ed indirizzo del responsabile

dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione

Categoria STANDARD

Campagna di chiusura

indicata con "chiuso nella campagna..." (termini della campagna)

N° di riferimento

dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino

Specie

indicata almeno in caratteri latini

Varietà

indicata almeno in caratteri latini

Peso

netto o lordo dichiarato o n° dichiarato di semi puri

Prodotto conciante

S.E. & O.

PASSAPORTO PIANTE

Servizio Fitosanitario Italiano

PASSAPORTO DELLE PIANTE CE

Servizio Fitosanitario Regione

Codice del produttore

(n° iscrizione al R.U.P.)

N° di serie, settimana o di partita

Specie botanica

Quantità

Paese d'origine

per le sementi originarie di Paesi terzi

SEMENTI ORTIVE STANDARD

ESEMPIO
di PASSAPORTO delle piante CE
integrato nel cartellino del produttore

(responsabile)

(licenza)

(rup)

(specie)

(varietà)

*(campagna di
chiusura)*

(quantità)

(eventuale)

(eventuale)

(n°passaporto)

Normativa CE – Cat. Standard

“Azienda XYZ” – Via Marconi 8 - Imola
Aut.reg. ER n. 0123
RUP 01234567890

Fagiolo (*Phaseolus vulgaris*)

RUBIZZO

Campagna 2005/06

1.000 semi (ovvero: 50 g)

(Trattamento chimico)

(Paese di origine)

Lotto o C/S: 06FAG1234

SF IT / 08 PP CE – ZP (b1)